

RELAZIONE INERENTE L'ATTIVITÀ DEL
TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO
NELL'ANNO 2013

Premetto allo stretto merito di questa relazione il mio ringraziamento per tutti coloro che lavorano nel Tribunale (Vicari aggiunti, Giudici, Promotore di giustizia, Difensori del vincolo, Patroni stabili, Cancelliere e Notai) e per il Tribunale (Avvocati e Periti): il loro contributo e il loro impegno professionale ha assicurato anche quest'anno il servizio ecclesiale dell'amministrazione della giustizia a favore dei fedeli, soprattutto nella materia matrimoniale.

♦ La relazione circa l'attività del Tribunale non può iniziare che con la presentazione, seguita da qualche sintetico commento, delle cause sopraggiunte e decise nel corso dell'anno 2013.

Il primo dato concerne il raffronto fra le cause pendenti all'inizio e alla fine dell'anno. I dati in merito sono i seguenti.

Cause pendenti al 1° gennaio 2013

Prima istanza: 226 cause, delle quali:

- 2 cause iniziate nell'anno 2009
- 11 cause iniziate nell'anno 2010
- 64 cause iniziate nell'anno 2011
- 149 cause iniziate nell'anno 2012

Seconda istanza: 118 cause, delle quali:

- 1 causa iniziata nell'anno 2009
- 3 cause iniziate nell'anno 2010
- 27 cause iniziate nell'anno 2011
- 87 cause iniziate nell'anno 2012

Cause pendenti al 1° gennaio 2014

Prima istanza: 225 cause, delle quali:

- 4 cause iniziate nell'anno 2011
- 67 cause iniziate nell'anno 2012
- 154 cause iniziate nell'anno 2013

Seconda istanza: 92 cause, delle quali:

- 3 cause iniziate nell'anno 2011
- 11 cause iniziate nell'anno 2012
- 78 cause iniziate nell'anno 2013

Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2005-2014

ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1ª istanza	227	222	252	261	282	305	281	281	252	225
2ª istanza	217	241	214	182	170	173	165	165	147	92
Totali	444	463	466	443	452	478	446	446	399	317

La pendenza delle cause è ulteriormente diminuita: siamo lontani dal poter essere considerati in situazione critica, anche secondo il criterio pratico proposto dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI. Infatti, per trovarci in quella condizione problematica, dovremmo avere pendenti più del doppio delle cause decise nell'anno, quindi più di 778, avendone decise 389; ne risultano invece pendenti 317, un numero abbastanza tranquillizzante anche se non esenta dall'impegno di trattare il più celermente possibile le cause, *salva iustitia* come prescrive il can. 1453. Non si deve infatti dimenticare che l'obiettivo principale da perseguire da parte del Tribunale è l'adeguatezza del proprio giudizio alla realtà effettiva della condizione matrimoniale dei fedeli. La celerità è senza dubbio un obiettivo auspicabile, ma secondario rispetto alla giustizia.

Tale diminuzione delle cause pendenti si deve da un lato al lavoro del Tribunale nel portare a conclusione le cause, dall'altro alla diminuzione del numero delle cause introdotte, come si può constatare considerando lo schema successivo.

- ♦ Possiamo ora a considerare i dati relativi alle

Cause introdotte nell'anno 2013

Prima istanza: 161 cause.

Diocesi di provenienza:	Milano	92	Lodi	3
	Bergamo	16	Mantova	8
	Brescia	19	Pavia	2
	Como	12	Vigevano	4
	Cremona	5	Crema	0

Seconda istanza: 201 cause:

Tribunale di provenienza:	Piemontese	90	(affermative 85; negative 5)
	Triveneto	139	(affermative 102; negative 9)

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2004-2013

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1ª istanza	202	198	228	191	199	209	185	174	153	161
2ª istanza	349	378	363	331	360	331	281	283	247	201
Totali	551	576	591	522	559	540	466	457	400	362

Dal 2006 la discesa delle cause è costante e concerne sia quelle di primo sia quelle di secondo grado, anzi in modo più accentuato per queste ultime. Non è facile – come già altre volte notato – indicare con certezza le motivazioni di tale fenomeno. Ad esso concorrono verosimilmente diverse ragioni: a) il numero minore di matrimoni, anche se tale circostanza è bilanciata dalla non sussistenza di un termine perentorio della possibilità di proporre l'azione di nullità matrimoniale; b) la difficile contingenza economica, che trattiene dall'assumere impegni economici ulteriori rispetto a quelli considerati strettamente essenziali, pur non potendo dimenticare le grandi facilitazioni, sotto questo profilo, che i Vescovi italiani hanno introdotto per i loro fedeli (modesto contributo ai costi di causa, attività dei Patroni stabili, forte contenimento delle retribuzioni degli avvocati); c) minore interesse per un chiarimento anche ufficiale della propria posizione in materia matrimoniale, fenomeno collegato a quello della soggettivizzazione della fede e al suo viverla spesso in chiave intimistica ed emotiva.

Purtroppo – e qui mi faccio voce di molti Colleghi – la diminuzione numerica delle cause non ha condotto, come ci potrebbe aspettare, a una sorta di filtro relativamente alla loro chiarezza e qualità: spesso ci si trova infatti di fronte a cause alquanto fragili e difficilmente inquadrabili nei motivi canonici di nullità matrimoniale. Senza voler mettere in discussione la perizia di chi aiuta le persone a introdurre le cause e la correttezza deontologica di tali professionisti (che hanno il dovere di non introdurre cause, come si dice, temerarie), forse ciò dipende anche dal contesto sociale in cui siamo immersi, che propone situazioni ambigue e alquanto confuse. Ad esempio: da un lato, situazioni di immaturità affettiva e di superficialità di comportamento non sussumibili però in una autentica incapacità psichica (cf can. 1095); dall'altro un relativismo etico verso la praticabilità della vita matrimoniale così come proposta dall'insegnamento ecclesiale che non necessariamente però si trasforma in una vera e propria esclusione di qualche cardine essenziale dell'istituto matrimoniale (cf can. 1101 § 2).

Non è difficile comprendere come situazioni di questo genere – ossia la poca chiarezza delle situazioni proposte al vaglio del Tribunale e la loro difficile riconduzione ai motivi di nullità matrimoniale codificati – non possano che influire sui tempi di trattazione delle cause (ad esempio sotto forma di supplementi istruttori o di richiesta di proroghe) e anche sul loro esito, non sempre coincidente con la domanda della parte attrice. Ciò si può in parte desumere dai due schemi successivi, relativi al numero di cause terminate e al loro esito.

♦ Considerazione dei dati relativi alle

Cause terminate durante l'anno 2013

Prima istanza: 162 cause

Seconda istanza: 227 cause

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2004-2013

ANNO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1^a istanza	172	203	198	182	178	186	209	203	179	162
2^a istanza	290	354	390	363	372	328	289	301	276	227
Totali	462	557	588	545	550	514	498	504	455	389

Esito delle cause nel 2013

Prima istanza: 162 cause:

Affermative (dichiaranti la nullità del matrimonio)	113
Negative (riaffermandi la validità del matrimonio)	44
Rinunciate	3
Perenta	1
Passata a <i>de rato</i>	1

Seconda istanza: 227 cause:

decreti di conferma della sentenza di primo grado	154
(provenienti dal Tribunale Piemontese: 75; dal Tribunale Triveneto: 79)	
sentenze affermative dopo esame ordinario	34
sentenze negative dopo esame ordinario	35
cause rinunciate	2
cause perente	1
cause passate a <i>de rato</i>	1

Quanto al numero di cause decise – premesso che il numero di quelle definite (389) supera comunque anche quest'anno quello di quelle introdotte (362) – la sua diminuzione rispetto agli anni precedenti dipende essenzialmente da due dati: la forte diminuzione di cause di secondo grado, che pure vengono sbrigate assai rapidamente (ne sono state confermate diverse entro due o tre mesi dal loro arrivo a noi); la poca chiarezza di un certo numero di cause di primo grado che, come osservato più sopra, richiedono spesso riprese istruttorie o proroghe in vista della ricerca di prove in aggiunta a quelle proposte originariamente ma dimostratesi fragili. Ciò comporta che, oltre ai tempi tecnici richiesti da una causa di primo grado, la causa stessa finisca per non maturare prontamente per la decisione. Un dato molto eloquente: mentre fino a quattro-cinque anni fa si decidevano ogni mese fra le cinquanta e le sessanta cause, oggi si fatica molto a metterne in decisione una quarantina al mese.

Ciò non vuole dire che i tempi del Tribunale siano particolarmente lunghi. Già ho segnalato che le cause di secondo grado confermate per decreto rimangono da noi solo qualche mese, nei casi più fortunati anche solo un paio; quanto a quelle di primo grado, il numero di quelle introdotte nel 2013 (161) e di quelle pendenti a fine anno come introdotte nello stesso anno (154) fa vedere come alcune cause siano terminate addirittura entro l'anno di loro proposizione. Né si deve dimenticare che cause che risultano pendenti come introdotte nel 2013 possono essere state introdotte, come di fatto è avvenuto per alcune di esse, negli ultimi mesi (se non settimane) dello stesso 2013.

Quanto all'esito delle cause, in primo grado si conferma il dato che circa tre quarti delle cause introdotte riceve una decisione conforme alla domanda della parte attrice. Le decisioni negative si spiegano con quanto detto sopra circa il fatto che non sempre la pretesa della parte proponente si rivela avere un adeguato fondamento; in ogni modo il dato conferma che il Tribunale non decide le cause in base a un pregiudizio ideologico, come invece si potrebbe sospettare laddove le decisioni fossero sostanzialmente o tutte affermative o tutte negative.

In secondo grado prevalgono i decreti di conferma, sulla base dell'ordinariamente ottimo lavoro dei Tribunali per i quali fungiamo da Tribunale di appello. Le cause che vengono trattate invece in via ordinaria derivano soprattutto da queste due circostanze: in primo luogo

un maggiore numero di appelli contro decisioni negative dei Tribunali Pedemontano e Triveneto, decisioni di primo grado che spesso peraltro si rivelano del tutto giustificate; in secondo luogo – e anche qui mi faccio voce dei Colleghi, soprattutto i Vicari giudiziali aggiunti – da qualche causa che giunge sì con decisione affermativa ma con istruttoria non ben condotta, oppure con una interpretazione delle norme che appare meno condivisibile. Ad esempio, sul piano del merito, la tendenziale identificazione di una scelta sbagliata o imprudente con la incapacità di scegliere, estendendo così indebitamente i confini del concetto di grave difetto di discrezione di giudizio; oppure, sul piano della procedura, attribuendo valore probatorio alle dichiarazioni giudiziali delle parti non però in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa (cf cann. 1536 § 2 e 1679), soprattutto dando credibilità ad affermazioni in chiaro contrasto con le condotte tenute magari per anni dal soggetto.

Per il Tribunale di appello non è certo un piacere ammettere cause alla trattazione ordinaria in secondo grado di giudizio: si tratta di un'attività che assorbe molte risorse umane ed economiche che vengono sottratte (soprattutto le prime) alla trattazione delle cause di primo grado e che si preferirebbe chiaramente evitare. Spiace soprattutto quando si constata che il lavoro richiesto al Tribunale di appello e i disagi apportati alle parti nei supplementi di istruttoria avrebbero potuto essere con una certa facilità evitati, con una istruttoria più accurata in primo grado che avrebbe richiesto un impiego di tempo e una serie di incomodi a parti e testi assolutamente inferiori rispetto a quanto richiesto invece in grado di appello.

♦ Senza dubbio riveste un certo intrinseco anche la considerazione delle ragioni che sono state proposte per sostenere l'invalidità del patto nuziale celebrato, il che è quanto a dire che si devono considerare i

Motivi di nullità matrimoniale adottati

Nelle sentenze di prima istanza e nei decreti di conferma in seconda istanza:

	1 ^a istanza affermative	1 ^a istanza negative	2 ^a istanza
Incapacità psichica	39	54	156
Simulazione totale	0	0	1
Esclusione della indissolubilità	47	59	49
Esclusione della prole	62	30	63
Esclusione della fedeltà	8	4	8
Esclusione del bene dei coniugi	4	3	1
Esclusione della sacramentalità	0	1	0
Errore doloso (can. 1098)	2	2	2
Errore sulla qualità della persona (can. 1097,2)	0	1	0
Costrizione e timore	1	0	0
Consanguineità	1	0	0
Impotenza (can. 1084)	0	0	1

Nelle sentenze di seconda istanza dopo il processo ordinario:

	affermative	negative
Incapacità psichica	15	24
Simulazione totale	2	3
Esclusione della indissolubilità	14	17
Esclusione della prole	7	5
Esclusione della fedeltà	4	1
Esclusione del bene dei coniugi	1	0
Errore doloso (can. 1098)	0	2
Cognazione spirituale	1	0

Al di là di alcuni impedimenti ormai di rarissima verifica e relativi a matrimoni contratti in vigore del Codice del 1917 (un caso di consanguineità in primo grado e un caso di cognazione spirituale in secondo grado: la fidanzata era stata madrina di battesimo dell'uomo, precedentemente alle nozze) si conferma il dato che l'assoluta maggioranza di motivi di nullità matrimoniale concerne difetti (incapacità ed esclusioni volontarie) e vizi (costrizione, vari tipi di errore) del consenso.

Senza ripetere quanto detto in altre occasioni (ma anche accennato più sopra) quanto alla difficoltà di riconoscere una vera incapacità psichica o di discernere vere esclusioni volontarie, sottolineo che in quest'ultimo settore si va progressivamente delineando con una minore precarietà il contenuto anche canonico dell'ordinazione di principio del matrimonio al bene dei coniugi, in quanto distinto e distinguibile dagli altri tradizionali *bona matrimonii*. Oltre alla giurisprudenza rotale – anche se forse è esagerato dire che in merito si sia già formata una giurisprudenza in senso proprio – un aiuto particolare è giunto in merito dall'ultima allocuzione di Benedetto XVI alla Rota Romana, in data 26 gennaio 2013. In tale discorso il Papa, ribadita la non necessità della fede (in senso soggettivo) per la validità del matrimonio, ha sostenuto però che la mancanza di fede potrebbe incidere sulla non accettazione dei contenuti dell'istituto matrimoniale, così come compreso dalla dottrina cattolica e proposto dall'ordinamento canonico. Fra gli esempi da lui fatti in tal senso, Benedetto XVI ha proprio indicato la finalizzazione del matrimonio *ad bonum coniugum*, che potrebbe venire negata nei seguenti casi: laddove venisse radicalmente disconosciuta la parità di condizione morale e giuridica dell'altra parte, sancita anche dal can. 1135; laddove venisse negata la “dualità” del matrimonio, rifiutandosi di assumere il dovere della fedeltà; laddove si avesse l'intenzione programmatica di vivere non *humano modo* – ossia in modo rispettoso della persona dell'altro e della norma morale – la dimensione intima della vita coniugale, estendendo quindi tale requisito a tutta l'esistenza matrimoniale, non solo esigendolo per il momento della consumazione del matrimonio (cf can. 1061 § 1).

Oltre all'attività inerente le cause di nullità matrimoniale, il Tribunale regionale ha trattato per conto della diocesi di Milano 7 casi di matrimonio asserito non consumato, svolgendo la relativa istruttoria, previa al parere dell'Arcivescovo e all'invio della causa alla Santa Sede. Invece, sempre a livello diocesano, nell'anno 2013 non sono state introdotte richieste di scioglimento di matrimoni non sacramentali, *in favorem fidei*, argomento del quale si occupò l'articolo posto in appendice alla relazione dello scorso anno e al quale si rimanda per approfondimenti.

Il Tribunale regionale ha poi svolto 65 commissioni rogatorie per conto di altri Tribunali, italiani o esteri, in particolare convocando 87 persone per essere ascoltate in qualità di parti o

di testimoni, ma anche svolgendo – sempre per conto di altri Tribunali – adempimenti diversi, quali l’effettuazione di perizie o la raccolta di documentazione.

Infine, ha ricevuto dalla Santa Sede l’incarico di istruire e definire una causa penale, per uno dei cosiddetti *delicta graviora*, di competenza della Congregazione per la dottrina della fede.

I PATRONI STABILI

Considerando l’attività del Tribunale, non si può omettere di offrire qualche informazione in merito all’attività dei Patroni stabili, che prestano servizio di consulenza e di patrocinio gratuiti ai fedeli in condizioni di maggiore difficoltà economica, culturale o psicologica.

Titolari dell’ufficio sono attualmente l’avvocato Elena Lucia Bolchi e l’avvocato Donatella Saroglia. L’organico previsto prevede nel nostro caso la possibilità di costituire tre Patroni stabili e sarebbe senz’altro opportuno averne un terzo: si attende però di trovare una persona che possa offrire un qualità di lavoro non troppo dissimile da quella delle due titolari attuali, senza dubbio elevata.

Dal loro archivio risulta che i Patroni stabili hanno nel corso dell’anno svolto 748 colloqui, 179 iniziali di una nuova consulenza, ossia di un nuovo caso preso in carico. Hanno altresì introdotto 28 cause di nullità matrimoniale e 4 cause di dispensa per matrimonio non consumato. In un caso è stata assunta la difesa di una parte convenuta.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE

In primo luogo occorre rivolgere un grato ricordo a mons. Marino Bertocchi, della diocesi di Bergamo, per molti anni giudice del Tribunale regionale, mancato in pratica alla vigilia di Natale: chi ha conosciuto don Marino – a lungo anche parroco a Sotto il Monte, il paese natale di Giovanni XXIII – non può dimenticarne l’entusiasmo, la simpatia, l’intuizione nel giudicare le situazioni umane.

In secondo luogo con la fine dell’anno 2013 hanno cessato la loro attività la dottoressa Giovanna Antida Pozzi, Difensore del vincolo, e la signora Mariateresa Cereghini, per molti anni Cancelliere del Tribunale, dove si è fatta apprezzare per la sua diligenza, la sua dedizione e la sua immedesimazione con il lavoro del Tribunale. Viene sostituita dalla collega Marisa Marcolini, alla quale vanno i migliori auguri e che saprà senza dubbio svolgere nel modo più adeguato il nuovo incarico.

Infine, anche in quest’anno il Tribunale è stato scelto da alcuni Vescovi diocesani per farvi svolgere un periodo di tirocinio a loro sacerdoti, da destinare al lavoro dell’amministrazione della giustizia a favore dei fedeli. Così hanno svolto un tirocinio di un mese il dottor don Oleksandr Yazlovetskiy, della diocesi latina di Kamyanets-Podilskyi in Ucraina e il dottor don Victor Octavio Torres Jordan, della diocesi argentina di San Rafael. Nei prossimi mesi è programmata un’analogha esperienza da parte di suor Agniezka Rozkowska, di nazionalità polacca ma che da anni lavora come Difensore del vincolo presso il Tribunale di Brno, nella Repubblica Ceca.

IL RINNOVO DEGLI INCARICHI INERENTI IL TRIBUNALE REGIONALE

Del tutto opportunamente incarichi di carattere per così dire tecnico come quelli inerenti il Tribunale sono affidati *ad tempus*, soggetti quindi a scadenza per quanto passibili di rinnovo. Il tempo previsto è di cinque anni e le nomine in essere per il quinquennio 2009-2013 sono appunto scadute con il 31 dicembre 2013. Nella sessione della Conferenza episcopale Lombarda del 12 febbraio 2014, i Vescovi hanno provveduto al loro rinnovo.

Approfitto per ringraziare tutti i Vescovi componenti della CEL per la loro disponibilità a offrire personale per il lavoro del Tribunale, non ostante tutti gli uffici ecclesiastici cui devono provvedere con la nomina di presbiteri, soprattutto quelli impiegati nella forma più comune di cura diretta delle anime. Grazie a tale loro sensibilità, il Tribunale può contare su un personale sufficiente per coprire il ruolo dei Giudici, del Promotore di Giustizia, dei Difensori del vincolo. Si spera di poter provvedere – alla condizione già indicata della conservazione della qualità del lavoro – anche alla integrazione dell’organico relativo ai Patroni stabili. Il ringraziamento ai Vescovi diocesani va non solo per la conferma delle persone già da loro messe a disposizione del Tribunale regionale, ma anche per le forze nuove concesse, che consentono anche un ringiovanimento dell’organico. Le principali novità riguardano i Giudici, nelle persone anzitutto di due presbiteri: don Daniele Mombelli, della diocesi di Brescia e don Marco Nogara, della diocesi di Como. A loro si aggiunge, in qualità di giudice, l’avvocato Angelo Chierichetti, della diocesi di Milano, che ha concluso la sua attività libero professionale e che si è messo a disposizione del Tribunale regionale nella funzione di cosiddetto “terzo giudice”, ossia di membro del Collegio che non svolge attività istruttoria.

♦ La seguente risulta essere la composizione del Tribunale regionale relativamente al quinquennio 2014-2018, così come rinnovata il 12 febbraio 2014. Fra parentesi le diocesi di riferimento:

Vicario giudiziale

Mons dott. Paolo Bianchi (Milano)

Vicari giudiziali aggiunti

Mons. dott. Gabriele Bernardelli (Lodi)
Mons. dott. Claudio Giacobbi (Mantova)
Sac. dott. Desiderio Vajani (Milano)

Giudici

Mons. dott. Marco Alba (Brescia)
Mons. dott. Giovanni Barbareschi (Milano)
Sac. Massimo Calvi (Cremona)
Dott. Angelo Chierichetti (Milano)
Padre dott. Alvaro Conti (Cappuccino)
Sac. dott. Renato Coronelli (Milano)
Dott. Giovanni Maragnoli (Milano)
Sac. dott. Fabio Marini (Brescia)
Sac. dott. Andrea Migliavacca (Pavia)
Sac. dott. Egidio Miragoli (Lodi)
Sac. dott. Daniele Mombelli (Brescia)

Mons. dott. Marino Mosconi (Milano)
Sac. dott. Giuliano Nava (Ancona)
Sac. Marco Nogara (Como)
Sac. dott. Diego Pirovano (Milano)
Mons. dott. Enrico Rossi (Milano)
Sac. dott. Bassiano Uggé (Lodi)
Mons. Gian Paolo Valsecchi (Como)
Mons. dott. Eugenio Zanetti (Bergamo)
Mons. Roberto Ziglioli (Cremona)

Promotore di giustizia

Sac. dott. Gianluca Marchetti (Bergamo)

Difensori del vincolo

Dott. Marianna Caprotti (Milano)
Mons. Piergiuseppe Coita (Cremona)
Sac. dott. Gianluca Marchetti (Bergamo) titolare
Padre Luca Zanchi (Sacramentino)
Dott. Carmen Zubillaga Abascal (Milano)

Patroni stabili

Dott. Elena Lucia Bolchi (Milano)
Dott. Donatella Saroglia (Milano).

Va tenuto presente che nel Tribunale opera anche, in qualità di **Uditore** (ossia di incaricato per l'istruzione delle cause, cioè la raccolta delle prove) l'avv. Paola Vitali, della diocesi di Milano. L'avvocato Vitali ha un contratto già in essere che verrà a scadenza nel maggio 2014, quando il suo incarico verrà rinnovato allineandolo temporalmente a tutti gli altri.

mons. dott. Paolo Bianchi
Vicario giudiziale

INCONTRO CON IL CARD. RAYMOND LEO BURKE, PREFETTO DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

A integrazione di questa esposizione più istituzionale relativa alla vita del Tribunale, si ritiene opportuno segnalare, ponendolo anzi in una certa evidenza, quello che si può definire come

Un momento importante per la vita del Tribunale.

Nello scorso mese di maggio il Tribunale regionale ha potuto godere di un evento di particolare significato: ossia la visita del Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Cardinale Raymond Leo Burke. Per gli operatori del Tribunale, cui si sono aggiunti avvocati e periti, si è trattato di un momento particolarmente intenso, nel quale è stato possibile spe-

rimentare in modo ancora più chiaro anzitutto il significato ecclesiale del nostro lavoro, ma anche l'apprezzamento della stessa Santa Sede per la nostra attività. Con squisita cortesia, il Prefetto, a Milano per un altro impegno di carattere culturale, ha modificato il suo piano di viaggio per poter rivolgere la parola al personale del Tribunale, agli avvocati e ai periti e per intrattenersi con loro, salutandoli uno a uno. Penso sia oltremodo utile riportare le parole rivolte dal Cardinale Burke al Tribunale regionale, facendole precedere dal testo del saluto a lui indirizzato dall'avvocato Angelo Brasca, Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Lombardo.

Saluto dell'avvocato Angelo Brasca

A nome degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Lombardo e mio personale, desidero ringraziare Vostra Eminenza Reverendissima per avere accettato d'incontrarsi anche con noi, nonostante i non pochi e delicati impegni.

Ringrazio, naturalmente, anche il Rev.mo Vicario Giudiziale, Mons. Bianchi, che ha reso possibile l'incontro con Vostra Eminenza e, con lui, tutti coloro che si sono impegnati per la sua organizzazione.

Non posso non ringraziare anche l'Associazione Alessandro Maggiolini che ne ha creata l'occasione, organizzando in collaborazione con Alleanza Cattolica, la conferenza di questo pomeriggio su *Caritas in Veritate*, tema di vivissimo interesse, perché Carità e Verità sono co-essenziali per la Giustizia: senza verità e carità, infatti, la giustizia non potrebbe essere tale.

Anche se fosse *ius*, infatti, o *summum ius*, rischierebbe concretamente d'essere soltanto *summa iniuria* o, almeno, non *Iustitia*. Basti pensare all'episodio dell'adultera in Gv 8.

È molto bello ed importante, per noi Avvocati, il fatto che questo incontro si sia potuto realizzare, proprio perché è un momento di unità, con riferimenti assai precisi alla Chiesa Universale, per la partecipazione di Vostra Eminenza, anche Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ed a quella Locale per l'ambito d'incontro, la Sede del Nostro Eminentissimo Arcivescovo e dei suoi più stretti collaboratori.

Nella nostra professione, infatti, corriamo il rischio talvolta di operare troppo individualmente, mentre il preciso riferimento alla Chiesa, Universale e Locale, deve farci sentire, sempre più, membra vive della Chiesa, Corpo di Cristo Signore: è questo un punto sul quale dobbiamo meditare, spesso e sempre di più.

Quella di oggi mi sembra una buona, ottima occasione per farlo.

Grazie!

Discorso di Sua Eminenza il signor Cardinale Raymond Leo Burke

Vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine al caro mons. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale di questo Tribunale Lombardo, ma prima ancora mio condiscipolo nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana negli anni 1980-1982 e ora anche apprezzato Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Ringrazio poi per le cortesi espressioni con le quali sono stato accolto dal Presidente dell'Associazione degli Avvocati iscritti all'Albo di questo Tribunale.

Saluto parimenti i ministri di questo Foro, Vicari giudiziali aggiunti, giudici, difensori del vincolo e promotore di giustizia, e quindi gli Avvocati, i Periti e tutte coloro che compongono la Cancelleria, che fece riportare a Roma una peculiare ottima impressione all'Eccellentissimo Segretario della Segnatura Apostolica nella visita di alcuni anni orsono.

È un invito questo che ho accettato con piacere in quanto so che in questo Tribunale l'unica cosa che posso dirvi – senza piaggeria – è quella di mantenere la nobiltà di fama di cui godete. È Dante che ricorda nel canto XVI del Paradiso come la nobiltà sia un mantello che se non si accomoda si perde:

«Ben se' tu manto che tosto raccorce:
sì che, se non s'appon di di in die,
lo tempo va dintorno con le force».

E la conservazione della fama di laboriosità e di serietà nell'amministrazione della giustizia può essere propiziata da due fattori.

Il primo attiene alla viva coscienza del contributo non surrogabile che l'attività giudiziale fornisce alla Chiesa. L'annuncio del Vangelo, la celebrazione dei sacramenti e la guida pastorale richiedono che si renda ai fedeli un ministero personale (direi individuale) di chiarificazione della loro vocazione, del loro stato di vita e della loro condizione. Si tratta di un ministero certamente comunitario, ma che non ha i caratteri dell'assemblearità, della ribalta e della pubblicità. Spesso è un ministero che si esercita (complice la natura scritta del processo) in un ambito riservato e ristretto (si pensi alle udienze di deposizione o agli interrogatori dei testi) e pensoso (mi riferisco alla preparazione delle *relationes peritales*, delle *animadversiones*, dei *restrictus* e dei *vota*). Il ritorno alla vita ecclesiale di chi è stato destinatario diretto o indiretto di una decisione giudiziale sigilla la piena ecclesialità dell'attività giudiziale.

Il servizio generoso e disinteressato in un ministero spesso umile e riservato, è infatti indispensabile per la vita della Chiesa, specialmente quello che riguarda il matrimonio e la famiglia, la prima cellula della vita ecclesiale. In effetti, non possiamo riferirci coerentemente alle diverse manifestazioni della carità nella Chiesa, se non ci sforziamo con serietà di soddisfare le esigenze di giustizia dei fedeli che ne hanno diritto, specialmente nell'ambito del matrimonio e della famiglia.

Il secondo fattore che favorirà la conservazione della vostra nobiltà è sicuramente una retta coscienza nello svolgimento dell'attività giudiziale. La coscienza retta è quella che guida il giudice nella ricerca della certezza morale (cf can. 1608), ma è, non diversamente, quella che guida i difensori del vincolo a proporre ragionatamente gli argomenti a favore del sacro vincolo, gli avvocati ad assistere le parti nello svolgimento del processo e i Periti e tutti gli addetti nel compimento fedele e puntuale delle loro attività.

Il Beato Giovanni Paolo II nell'Allocuzione alla Rota Romana del gennaio 1998 con una forte espressione indicava questo presupposto o fondamento dell'attività giudiziaria:

«È proprio l'applicazione corretta del diritto canonico, che presuppone la grazia della vita sacramentale, a favorire questa unità nella carità, perché il diritto nella Chiesa altra interpretazione, altro significato e altro valore non potrebbe avere senza venir meno all'essenziale finalità della Chiesa stessa. Né può essere eccettuata da questa prospettiva e da questo scopo supremo alcuna attività giudiziaria [...].

Ciò vale a partire dai procedimenti penali, nei quali la ricomposizione dell'unità ecclesiale significa il ristabilimento di una piena comunione nella carità, per giungere, attraverso le liti in materia contenziosa, ai procedimenti vitali e complessi attingenti lo stato personale e, in primo luogo, la validità del vincolo matrimoniale».

È comune esperienza della vita che quando un'attività non è sorretta da profonde convinzioni, lentamente va spegnendosi, o materialmente, perché si estingue, o formalmente, perché perde la sua identità. Il richiamo, pertanto, alla coscienza come fattore di un'amministrazione della giustizia all'altezza della Chiesa, significa certamente il diligente e responsabile impegno ad una preparazione ed aggiornamento nel proprio ambito di competenza scientifica sia canonica in senso stretto sia generale, in tutte le scienze coinvolte più direttamente nell'amministrazione della giustizia; significa pure la tensione morale ad una prestazione pienamente coerente con i principi deontologici; ma significa parimenti e necessariamente la partecipazione personale alla vita cristiana, che alimenta *la ragione* della propria attività.

Concludo manifestando a tutti loro l'auspicio, l'augurio e la fondata speranza che il Tribunale Regionale di Milano, erede di nobili tradizioni, possa continuare e crescere su queste radici, remote e prossime, perché la Chiesa particolare, locale e universale si manifesti come *speculum iustitiae*.

Con questi sentimenti impartirò a tutti loro, alle loro attività nel Tribunale, alle loro famiglie e sui loro progetti e intenzioni la Benedizione del Signore.